

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

REV.	DATA	Descrizione delle Modifiche	Redazione	Controllo	Visto	Approvazione
00	6.10.2022	Prima emissione (testo approvato dal CdA del 6.10.2022)	RPCT	RSGI	DG	CdA (delibera del 6.10.2022)
			G. Pedio	A. Rigoni	G. Melis	
01	13.10.2023	Aggiornamento dovuto a seguito del D. Lgs n. 24/2023	RPCT	RSGI	_____	DG
			Giordana Pedio	Alberto Rigoni	_____	Giacomo Melis

Sommario

1	OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
2	SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE.....	4
3	OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	4
4	CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE.....	5
5	DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI	6
6	CANALI DI SEGNALAZIONE.....	6
7	CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	6
8	SEGNALAZIONI ANONIME	7
9	PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	7
9.1	Fase di ricezione e registrazione.....	7
9.2	Fase di valutazione preliminare.....	7
9.3	Fase istruttoria.....	8
9.4	Conclusione del procedimento e relative comunicazioni	8
9.5	Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.....	9
10	TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE.....	9
11	TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALATO.....	10
12	TUTELA DEL SEGNALANTE NEI CONFRONTI DI ATTI DISCRIMINATORI	10
13	RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	11
14	ESTENSIONE DELLE TUTELE	11
15	MONITORAGGIO PERIODICO.....	11
16	DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA PRIVACY.....	12
17	ENTRATA IN VIGORE	12

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
- “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, approvate con Delibera n 311 del 12 luglio 2023.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.», e successive modifiche.

1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Oggetto del presente Regolamento è la disciplina per la trasmissione e gestione delle segnalazioni di illeciti che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito “CAL” o “Società”), di cui il segnalante (di seguito anche “whistleblower”) sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.
2. Scopo del Regolamento è, pertanto, quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché quello di garantire allo stesso le forme di tutela predisposte da CAL in conformità alle disposizioni normative in vigore al fine di far emergere e, quindi, prevenire e contrastare fatti illeciti di diversa natura.
3. Il presente Regolamento è stato adottato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 231/2001 e, come tale, costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche, “Modello”) ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, “Decreto 231”) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito, anche, “PTPCT”) di CAL.

2 SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE

1. Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:
 - a) dipendenti di CAL sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso CAL;
 - c) i lavoratori o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di CAL;
 - d) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso CAL;
 - e) i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso CAL;
 - f) gli azionisti gli amministratori e i membri degli organi societari e più in generale i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche laddove tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non esimono in alcun modo i soggetti che, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, dall'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli articoli 361 e 362 del codice penale.
3. È possibile segnalare:
 - a. quando il rapporto giuridico è in corso;
 - b. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - c. durante il periodo di prova;
 - d. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

3 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

1. Oggetto della segnalazione sono le informazioni sulle violazioni (intese come comportamenti, atti ed omissioni) di disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di CAL.
2. In particolare – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 –per violazione si intendono:
 - i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (i.e. costituenti una o più fattispecie nell'ambito del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti), ovvero costituenti violazione delle prescrizioni del Modello (i.e. regole di condotta e/o principi di controllo richiamati nel Modello di CAL – nonché nel Codice Etico e relativo corpus procedurale della Società – per la prevenzione dei rischi nell'ambito di una o più attività sensibili);
 - iii) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (anche costituenti attuazione del diritto dell'Unione europea) relativi ai settori indicati nel D.Lgs. n. 24/2023 (e.g. appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità

dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, etc.);

- iv) atti od omissioni costituenti frode (o altra attività illegale) che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- v) atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea (e.g. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, etc.);
- vi) atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori di cui sopra.

3. La segnalazione può, altresì, avere ad oggetto:

- i. le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- ii. attività illecite non ancora compiute che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- iii. fondati sospetti inerenti alle informazioni di cui ai numeri i) e ii).

4. Non possono, invece, costituire oggetto di segnalazioni:

- i. le notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- ii. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- iii. le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività.

4 CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

1. Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti sulla fondatezza dei fatti segnalati. A tale scopo la segnalazione deve essere effettuata preferibilmente utilizzando l'apposito Modulo allegato al presente Regolamento ovvero anche con una modalità diversa purché siano menzionati i seguenti elementi:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione svolta nell'ambito della Società;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati ovvero i soggetti che hanno concorso alla commissione dei fatti medesimi;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

2. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il soggetto che gestisce la segnalazione può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

5 DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

1. Il destinatario della segnalazione è esclusivamente il RPCT al quale soltanto è consentito l'accesso ai dati personali del segnalante. Il RPCT gestirà la segnalazione secondo quanto previsto dalla seguente procedura, informandone l'Organismo di Vigilanza ed in collaborazione con lo stesso nel caso di violazione rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 in materia di tutela della riservatezza.
2. Qualora la segnalazione venga ricevuta da un soggetto diverso dal RPCT, la stessa deve essere trasmessa a quest'ultimo entro sette giorni dal suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
3. Laddove il RPCT risulti persona coinvolta, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal D.lgs. 24/2023.

6 CANALI DI SEGNALAZIONE

1. Le segnalazioni devono essere tramesse attraverso i canali appositamente predisposti quali:
 - Canale Interno nell'ambito del contesto lavorativo
 - Canale Esterno gestito dall'ANAC
 - Divulgazione pubblica
 - Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
2. La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità del segnalante in quanto in via prioritaria quest'ultimo deve accedere al canale interno con le modalità che saranno illustrate nel successivo paragrafo. Il ricorso ai canali esterni (ANAC, divulgazione pubblica e denuncia all'autorità giudiziaria e contabile) è consentito, infatti, solo in presenza di specifiche condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs 24/2023. Per ulteriori informazioni sulle particolari condizioni specificamente previste dal legislatore per l'attivazione dei canali esterni si rinvia al sito internet dell'ANAC (Whistleblowing - www.anticorruzione.it).

7 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

1. Le modalità di segnalazione interna in CAL sono le seguenti:
 - a) tramite Piattaforma informatica crittografata accessibile al seguente link <https://calspa.segnalazioni.net/>, seguendo le istruzioni ivi riportate, che consente anche la registrazione vocale;
 - b) tramite posta ordinaria mediante la dicitura "Riservato e Confidenziale per il RPCT- Segnalazione Whistleblowing", all'indirizzo di posta ordinaria: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., Via Pola, 12-14, 20214 Milano MI, utilizzando preferibilmente l'apposito Modulo di segnalazione. La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (laddove voglia indicare la propria identità); la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservato e Confidenziale per il RPCT- Segnalazione Whistleblowing". La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del RPCT;
 - c) in forma orale tramite richiesta di incontro diretto con il RPCT, previa fissazione di un appuntamento.

2. L'utilizzo della piattaforma informatica è assolutamente raccomandato in via prioritaria - quale segnalazione interna - in quanto consente la più ampia garanzia di riservatezza. Solo il RPCT ha, infatti, accesso all'identità del segnalante e, comunque, vi accede solo se necessario e nei casi previsti dalla legge.

8 SEGNALAZIONI ANONIME

1. Le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente Regolamento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il soggetto che segnala illeciti.
2. Le segnalazioni anonime ove circostanziate saranno tratte alla stregua di segnalazioni confidenziali e saranno gestite secondo le modalità e le tempistiche previste dal presente Regolamento, garantendo sia al segnalante rimasto anonimo che al segnalato la massima riservatezza e protezione dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.
3. In ogni caso, qualora il segnalante anonimo sia successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione previste nel presente Regolamento.

9 PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il processo di gestione delle segnalazioni, si articola nelle seguenti fasi:

- a. Fase di ricezione e registrazione;
- b. Fase di valutazione preliminare;
- c. Fase istruttoria;
- d. Conclusione del procedimento e relative comunicazioni;
- e. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

9.1 Fase di ricezione e registrazione

1. Ricevuta la segnalazione, il RPCT provvede (i) alla registrazione della stessa su un apposito registro cartaceo e/o digitale riservato alle segnalazioni, attribuendo un codice univoco progressivo, annotando la data e l'ora di ricezione e (ii) al rilascio al segnalante dell'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

9.2 Fase di valutazione preliminare

1. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, il RPCT procede ad effettuare l'esame preliminare della stessa valutando la sussistenza dei requisiti essenziali previsti dalla legge per accordare al segnalante le tutele ivi previste. In questa fase il RPCT può chiedere al whistleblower integrazioni informative e documentali.
2. All'esito di questa valutazione preliminare il RPCT potrà:
 - A. archiviare la segnalazione nell'ipotesi in cui riscontri:
 - a) manifesta incompetenza di CAL in merito all'oggetto della segnalazione;

- b) manifesta infondatezza della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;
 - c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di violazioni;
 - e) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del segnalante, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.
- B. procedere alla fase istruttoria nel caso in cui la segnalazione non sia manifestamente infondata.

9.3 Fase istruttoria

1. Entro tre mesi dalla data di ricezione della segnalazione, ove la segnalazione sia ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, il RPCT avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza.
2. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace. In considerazione della natura dell'evento sottostante alla violazione e delle circostanze esistenti si sceglierà di procedere:
 - a) all'audizione del segnalante se noto e reperibile e – separatamente – del segnalato e/o eventuali altri soggetti menzionati nella segnalazione;
 - b) all'audizione di eventuali soggetti interni competenti per materia ovvero responsabili della circostanza oggetto di segnalazione;
 - c) all'acquisizione di documentazione aziendale concernente l'oggetto della segnalazione;
 - d) all'attivazione di apposito audit.
3. Laddove la segnalazione riguardi una potenziale violazione del D.lgs. 231/2001 e del Modello della Società, il RPCT ne informerà tempestivamente, anche tramite piattaforma l'Organismo di Vigilanza, in un'ottica di sinergia e coordinamento tra i due organi, così come previsto dal paragrafo § 5, avendo cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e recependone gli esiti delle valutazioni.
4. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT provvede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione), nonché agli organi amministrativi e di controllo della Società.
5. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione non risulti manifestamente fondata, il RPCT procede tempestivamente a trasmettere la medesima, con gli esiti degli approfondimenti, agli organi deputati all'adozione dei provvedimenti finali, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

9.4 Conclusione del procedimento e relative comunicazioni

1. Conclusa l'istruttoria - tranne che nell'ipotesi in cui la segnalazione appaia manifestamente infondata e quindi si disponga per l'archiviazione - il RPCT, avendo cura di tutelare la riservatezza del segnalante, dovrà procedere alla trasmissione di una relazione sulle risultanze istruttorie ai seguenti soggetti per quanto di competenza:
 - a) al responsabile per i procedimenti disciplinari, da individuare nel Direttore Generale in qualità di Datore di lavoro secondo il sistema di deleghe/procure vigenti, nel caso di procedimento da avviare nei confronti di personale dipendente della Società;

- b) direttamente al Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la violazione sia ascrivibile al Direttore Generale;
 - c) direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nel caso in cui il comportamento sia ascrivibile ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero ad uno o più componenti del Collegio Sindacale;
 - d) al RUP nel caso in cui la violazione sia ascrivibile ad un fornitore o soggetto titolare di incarico professionale e, per conoscenza, al Direttore Generale;
 - e) all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'ANAC, per i profili di rispettiva competenza.
2. Il RPCT con un'apposita comunicazione di riscontro dà, inoltre, notizia dell'esito dell'istruttoria al segnalante entro e non oltre tre mese dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione Conclusione del procedimento e relative comunicazioni.

9.5 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura nel rispetto degli obblighi di riservatezza del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 51/2018.

10 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

1. Deve essere garantito l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). L'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
2. Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo dello stesso ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
4. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.
5. La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della Legge n.

241/90 e s.m.i. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata devono essere escluse anche dall'accesso generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs 33/2013.

11 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALATO

1. CAL assicura che, nel corso della trattazione e gestione delle segnalazioni, saranno adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.
2. Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 la Società tutelerà l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
3. La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile).

12 TUTELA DEL SEGNALANTE NEI CONFRONTI DI ATTI DISCRIMINATORI

1. È fatto divieto di compiere atti di ritorsione o di discriminazione inteso come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante in via diretta o indiretta un danno ingiusto.
2. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, a titolo esemplificativo, costituiscono fattispecie ritorsive le seguenti condotte:
 - a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e) le note di merito negative o le referenze negative;
 - f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - m) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - n) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

3. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Autorità Nazionale Anticorruzione dal segnalante secondo le modalità pubblicate dall'ANAC sul sito istituzionale.
4. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
5. Non trovano applicazione i commi precedenti e resta ferma la responsabilità penale e/o civile e/o disciplinare del segnalante nelle ipotesi di:
 - a) segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e degli articoli 2043 e 2059 del Codice civile;
 - b) segnalazione dolosa o gravemente colposa di condotte che si rivelano infondate;
 - c) ogni forma di abuso, di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della segnalazione di illecito.

13 RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

14 ESTENSIONE DELLE TUTELE

1. Le misure di protezione previste dal D.lgs 24/2023 (tutela della riservatezza e tutela da eventuali misure ritorsive) si applicano anche ai seguenti soggetti:
 - a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
 - b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - c) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che intrattengono con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
 - d) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

15 MONITORAGGIO PERIODICO

1. Il RPCT rende conto nella relazione annuale di cui all'art. 1, co 14, della L. 190/2012 delle segnalazioni pervenute e degli esiti delle stesse, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti.

16 DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA PRIVACY

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), la procedura di segnalazione di illeciti rende necessario il trattamento di dati personali identificativi (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.) relativi alla persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante l'adozione di qualsiasi altro riferimento, ivi compreso un numero di identificazione personale.
2. I dati forniti saranno trattati dal RPCT per lo svolgimento delle attività di raccolta e verifica delle segnalazioni di illecito, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali eventualmente conseguenti. I dati verranno comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché ai soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di denuncia/esposto all'Autorità Giudiziaria. I dati oggetto del trattamento (dati inerenti all'identità del segnalante, ove conferiti, e a soggetti terzi coinvolti nei fatti oggetto della segnalazione) verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e verranno conservati in un archivio separato e accessibile al solo RPCT.

17 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di CAL nella sezione Società trasparente – Altri contenuti – whistleblowing – e sarà soggetto a variazioni od integrazioni qualora intervengano disposizioni legislative in materia.
2. Per garantirne la massima conoscibilità, il presente Regolamento è pubblicato anche sull'intranet di CAL.

ALLEGATI

- A) Modello di segnalazione Whistleblowing
- B) Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Allegato A

Modulo per la segnalazione whistleblowing ai sensi del D.Lgs n.24/2023

Il/La sottoscritto/a

.....
Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

ai fini e ai sensi del D.Lgs n.24/2023 e della Direttiva (UE) 1937/2019 quanto segue

DATI DEL SEGNALANTE	
nome	
cognome	
codice fiscale	
qualifica/ruolo/ufficio di servizio attuale (<u>se segnalazione interna</u>)	
altra posizione (e.g. dipendente di un'impresa fornitrice di CAL, consulente, stagista, lavoratore autonomo, ex dipendente di CAL, etc.), indicando, eventualmente, i dati dell'impresa fornitrice, nonché il ruolo ricoperto nell'impresa anzidetta (se segnalazione esterna)	
Telefono	
E-mail per le comunicazioni al di fuori della Piattaforma NB. Per ragioni di sicurezza, l'indirizzo mail non può coincidere con l'indirizzo di posta aziendale	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione (es., Procura della Repubblica, Corte dei Conti, A.N.AC., etc.)	Data della segnalazione	Esito della segnalazione
DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA		
Ente in cui si è verificato il fatto		
Periodo in cui si è verificato il fatto		
Data il cui si è verificato il fatto		
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto		
Soggetto che ha commesso il fatto Nome, cognome, qualifica (possono essere inseriti più nominativi)		
Eventuali soggetti privati coinvolti		
Eventuali imprese coinvolte		
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto		
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, qualifica, recapiti)		
Area a cui può essere riferito il fatto		
Descrizione del fatto		

<p>La condotta è illecita perché <u>(facoltativo)</u></p>	<p>1) Illecito civile, penale ed amministrativo; 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (i.e. costituenti una o più fattispecie nell'ambito del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti), ovvero costituenti violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (i.e. regole di condotta e/o principi di controllo richiamati nel Modello di CAL – nonché nel Codice Etico e relativo corpus procedurale della Società – per la prevenzione dei rischi nell'ambito di una o più attività sensibili rilevate a seguito della mappatura rischio); 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (anche costituenti attuazione del diritto dell'Unione europea) relativi ai settori indicati nel D.Lgs. n. 24/2023 (e.g. appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, etc.); 4) atti od omissioni costituenti frode (o altra attività illegale) che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea (e.g. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, etc.); 6) atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori di cui sopra. 7) altro:</p>
<p>INTERESSI PERSONALI DEL SEGNALANTE <i>In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione</i></p>	

[Luogo e Data] _____, _____.

[Firma del dichiarante per esteso, leggibile]


Alla presente dichiarazione si allega:


- 1) Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante.
- 2) Eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

Allegato B

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
dei soggetti che segnalano illeciti - whistleblower
ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 ("GDPR")

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> ● Ragione sociale: Concessioni Autostradali Lombarde S.P.A. ● Indirizzo: Via Pola 12/14 - 20124 Milano ● numero di telefono: 02 6715 6711 ● indirizzo e-mail: privacy@calspa.it ● Nome comune del Titolare: CAL S.P.A. ● Contatto del DPO: protezionedati@calspa.it

TIPOLOGIA DEI DATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	
<p>I dati personali contenuti nella segnalazione e/o nella documentazione allegata o in quella che verrà raccolta nel corso del procedimento di gestione della segnalazione formeranno oggetto di trattamento da parte della Società per le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● gestione della segnalazione in tutte le fasi, inclusa quella di accertamento dei fatti oggetto di segnalazione e di adozione di eventuali conseguenti provvedimenti, secondo quanto descritto nella procedura pubblicata sul sito internet e nella intranet aziendale; ● adempimenti agli obblighi di legge o regolamentari gravanti sulla Società in materia di whistleblowing. <p>La tipologia di dati trattati comprende i dati personali (quali dati anagrafici e di contatto) e, nei limiti in cui sia strettamente necessario al perseguimento delle su descritte finalità, anche particolari categorie di dati ai sensi dell'art. 9 del GDPR e dati inerenti a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR.</p>	

BASE GIURIDICA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO	
<p>Le basi giuridiche del trattamento per le finalità sopra descritte sono:</p> <p>(i) la necessità di adempiere ad un obbligo legale di applicare la normativa in materia di whistleblowing a cui CAL è soggetta (art. 6.par.1. lett. c), art. 9, par.2 lett. b) e art. 10 del Regolamento;</p> <p>(ii) la necessità di eseguire il compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento e connesso alla normativa in materia di whistleblowing (art. 6. Par.1. lett. e) e art. 9, par.2 lett. g) del Regolamento.</p> <p>Il trattamento dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei e informatici, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, in conformità alle previsioni di legge applicabili con l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte, tra l'altro, ad impedire a soggetti non autorizzati di risalire all'identità del segnalante.</p>	

I Dati non sono oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI SEGUITI PER STABILIRE TALE PERIODO



I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione in tutte le sue fasi e, comunque, non oltre 5 anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, ai sensi dell'art 14, co. 1, D.lgs. 24/2023, salvo eventuale instaurazione di procedimento disciplinare interno o di contenzioso per il tempo necessario alla difesa in giudizio e per quanto ne consegue. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con lo stato dell'arte della tecnica.

CONFERIMENTO DEI DATI



Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati. Il mancato conferimento dei dati personali preclude la possibilità di dare corso all'effettivo riconoscimento delle tutele previste dalla normativa in materia.

**SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI**



I dati personali saranno trattati in ambito aziendale dai seguenti soggetti, designati autorizzati al trattamento ex art.2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e art. 29 del Regolamento: (i) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); (ii) gli eventuali membri del gruppo di lavoro di supporto al RPCT; (iii) Responsabile del procedimento disciplinare eventualmente aperto a carico del soggetto segnalato (solo previo consenso del segnalante); (iii) componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, la segnalazione e i dati personali potranno essere trasmessi, per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla legge, ad A.N.A.C., all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti ed altre eventuali autorità pubbliche coinvolte, che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI (EXTRA UE/SEE)



Non è previsto trasferimento dei dati in paesi terzi extra UE ad opera del Titolare

DIRITTI DEGLI INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO



Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Società, ricorrendone i presupposti e nei limiti previsti dall'art. 2-undecies, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). Per l'esercizio dei suoi diritti l'interessato si può rivolgere via posta all'indirizzo del Titolare oppure all'indirizzo email: privacy@calspa.it.

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali www.garanteprivacy.it, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).